

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N.10****OGGETTO:**

Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Approvazione regolamento e determinazione tariffe.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore 18:30, nella Sala delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Si dà atto che la seduta si svolge nella palestra comunale per il rispetto delle distanze di cui alla normativa COVID 19.

I presenti sono dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mario Pesce	SINDACO	Presente
Stefano Cavanna	CONSIGLIERE	Presente
Eleonora Carbone	CONSIGLIERE	Presente
Oscar Fossen	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Carrea	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Lasagna	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Bruno Raffaghello	CONSIGLIERE	Presente
Luigi Del Fante	CONSIGLIERE	Assente
Rosanna Zenner	CONSIGLIERE	Presente
Andrea Baldrighi	CONSIGLIERE	Presente
Gabriella Cazzulo	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 10 Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

## **Deliberazione di C.C. n. 10 del 26-03-2021**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1, comma 816 della legge 160/2019 che statuisce che "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che prevede che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**Considerato** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi sopra menzionati, tenuto conto di quanto disposto dal comma 821 che ne stabilisce il contenuto obbligatorio;

**Atteso** che sulla base di quanto disposto dal comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

**Ravvisata** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**Esaminato** lo schema di Regolamento per l'applicazione del canone di che trattasi;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

**Evidenziato** che:

- l'ultimo periodo dell'art.106 comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, convertito nella L.77/2020 ([GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25](#)), **ha differito al 31 gennaio 2021**, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021-2023;
- il Ministro dell'Interno, d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, con proprio decreto del 13.01.2021 **ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021** il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

**Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento di disciplina del canone di che trattasi, al fine di rendere l'applicazione dello stesso confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

**Preso atto** del parere favorevole del Revisore dei Conti;

**Preso atto** dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di servizio, per quanto di competenza, sul presente provvedimento, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

**Con voti** unanimi favorevoli legalmente espressi;

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di approvare** il Regolamento di disciplina del canone di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dall'art. 1, commi da 816 a 836 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- 3) **di stabilire** che, il Regolamento contiene in calce la misura delle tariffe da applicare al nuovo canone, che, solo per l'esercizio 2021 sono approvate con questo atto amministrativo, dando atto che negli esercizi successivi al 2021 verranno stabilite con deliberazione di Giunta Comunale come consentito dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. - la misura della tariffazione è stata confermata rispetto alla vecchia tipologia di imposizione dei tributi minori soppressi ed unificati, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA che vengono ad essere sostituiti dalla presente disposizione regolamentare.
- 4) **di stabilire altresì** il principio orientato a modulare il prelievo fiscale, in modo tale che il nuovo canone non incida in maniera più gravosa rispetto al 2020 ed esercizi precedenti, sul prelievo fiscale dei contribuenti..
- 5) **di dare atto che** le tariffe applicate dovranno, per il principio di gerarchia delle fonti, tenere conto delle disposizioni dettate dalla legge finanziaria che ha introdotto il canone unico, per il meccanismo di adattamento normativo e applicativo delle nuove imposte che graveranno sul contribuente finale, nel rispetto di un unico principio già espresso da questo Consiglio Comunale: il canone unico, comunque applicato, non potrà in ogni caso comportare un aumento tariffario rispetto a quanto applicato dal Comune in base a precedenti provvedimenti amministrativi impositivi.
- 6) **di dare atto che** è automaticamente vigente il principio della “disapplicazione amministrativa” per le norme regolamentari eventualmente in contrasto con la legge quadro di riferimento (L. 160/2019).
- 7) **di prendere atto che** il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, tenuto conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023.
- 8) **di dare atto che** il regolamento potrà essere integrato e modificato con successiva deliberazione attuativa di Giunta Comunale, anche in rapporto ad esigenze applicative, trattandosi di nuove disposizioni normative-impositive che non hanno un background storico di prassi amministrativa.
- 9) **di pubblicare il Regolamento allegato** al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.

Rendere con separata votazione favorevole, unanime e legalmente espressa, immediatamente eseguibile il presente atto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 26-03-2021

Il Responsabile  
**F.to Barbara Ghio**

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 26-03-2021

Il Responsabile  
**F.to Barbara Ghio**

---

Questo verbale viene così sottoscritto

**IL Sindaco**  
F.to Pesce Mario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Parodi dott. Massimo

---

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 07-04-2021 per 30 giorni consecutivi.

Castelletto d'Orba, li 07-04-2021

Reg. Pubbl. n. 170

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Parodi dott. Massimo

---

Contro di essa non sono pervenute opposizioni  
Castelletto d'Orba

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)**

**Divenuta esecutiva in data 26-03-2021**

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Castelletto d'Orba, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Parodi dott. Massimo

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 07-04-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Parodi dott. Massimo